

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

CLPC.2012.0000002

del 05/04/2012

Oggetto: **LEGGE REGIONALE 23.12.2011 N. 23 “NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL’AMBIENTE” – ART. 8 – COMMA 7 – APPROVAZIONE ACCORDO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO LOCALE.**

IL COORDINATORE

f.to Prof. Massimo Trespidi

parere di regolarità tecnica
dirigente incaricato della responsabilità
della gestione amministrativa/contabile
(f.to Dott.sa Alessandra Neri)

parere di regolarità contabile

CONSIGLIO LOCALE di PIACENZA

CLPC/2012/2 del 21.03.2012

L'anno duemiladodici il giorno ventuno del mese di marzo alle ore 15,00 presso la Sala Consiglio dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza – Via Garibaldi n. 50 -, si è riunito il Consiglio Locale di Piacenza convocato con lettera PG 2012/853 dell'8.03.2012.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
AGAZZANO	Cignatta Lino	Sindaco	SI'	0,8024
ALSENO	Milano Rosario	Sindaco	SI'	1,6183
BESENZONE	Garavelli Luigi	Sindaco	SI'	0,4800
BETTOLA	Mazza Simone	Sindaco	SI'	1,1658
BOBBIO			NO	1,3589
BORGONOVO	Barbieri Roberto	Sindaco	SI'	2,2951
CADEO	Bricconi Marco	Sindaco	SI'	1,8632
CALENDASCO	Zangrandi Francesco	Sindaco	SI'	0,8969
CAMINATA			NO	0,2799
CAORSO	Callori Fabio	Sindaco	SI'	1,5722
CARPANETO			NO	2,2997
CASTELL'ARQUATO			NO	1,5894
CASTEL S. GIOVANNI	Capelli Carlo Giovanni	Sindaco	SI'	3,8594
CASTELVETRO	Marcotti Francesco	Sindaco	SI'	1,6729
CERIGNALE			NO	0,2563
COLI			NO	0,5178
CORTEBRUGNATELLA			NO	0,4386
CORTEMAGGIORE	Girometta Gabriele	Sindaco	SI'	1,4682
FARINI			NO	0,7649
FERRIERE	Opizzi Giancarlo	Assessore	SI'	0,8045
FIORENZUOLA D'ARDA	Compiani Giovanni	Sindaco	SI'	4,2821
GAZZOLA			NO	0,7020
GOSSOLENGO	Bianchi Maria	Sindaco	SI'	1,3426
GRAGNANO	Barocelli Andrea	Sindaco	SI'	1,2527
GROPPARELLO			NO	0,9147
LUGAGNANO			NO	1,4774

MONTICELLI D'ONG.			NO	1,7972
MORFASSO			NO	0,6084
NIBBIANO			NO	0,9205
OTTONE			NO	0,4116
PECORARA	Albertini Franco	Sindaco	SI'	0,4684
PIACENZA	Carbone Pierangelo	Assessore	SI'	29,5317
PIANELLO			NO	0,8650
PIOZZANO	Repetti Bruno	Sindaco	SI'	0,4012
PODENZANO			NO	2,4870
PONTEDELL'OLIO	Rossi Giuseppe	Assessore	SI'	1,6680
PONTENURE	Fagnoni Angela	Sindaco	SI'	1,7929
RIVERGARO			NO	1,8780
ROTOFRENO	Veneziani Raffaele	Sindaco	SI'	2,9023
S.GIORGIO P.NO			NO	1,7954
S. PIETRO IN CERRO			NO	0,4813
SARMATO			NO	0,9822
TRAVO			NO	0,8021
VERNASCA	Croci Gabriele	Assessore	SI'	0,9420
VIGOLZONE	Caragnano Loris	Assessore	SI'	1,2791
VILLANOVA	Maffini Fausto	Sindaco	SI'	0,7799
ZERBA	Borrè Claudia	Sindaco	SI'	0,2305
ZIANO			NO	0,9994
PROVINCIA di PIACENZA	Trespidi Massimo	Presidente	SI'	10,0000

Presenti n. 26 75,3724 quote

Assenti n. 23 24,6276 quote

Riconosciuta la validità della seduta il Prof. Massimo Trespidi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: LEGGE REGIONALE 23.12.2011 N. 23 "NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE" – ART. 8 – COMMA 7 – APPROVAZIONE ACCORDO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO LOCALE.

Vista la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’Atersir;

accertato che l’art. 8 della richiamata L.R. 23/2011 individua tra gli Organi dell’Atersir il Consiglio Locale, al quale spettano le funzioni di secondo livello, specificate dalla normativa regionale citata ovvero quelle esercitate da Atersir, in sede di prima applicazione della L.R. 23/2011, con riferimento al territorio provinciale, che risulta costituito dai Comuni della provincia e da quelli confinanti di altre regioni che siano stati inclusi nell’ambito territoriale ottimale, rappresentati dai Sindaci, nonché dalla Provincia, rappresentata dal Presidente o dagli Amministratori locali delegati in coerenza con quanto previsto per le conferenze di cui all’art. 11 della L.R. 6/2004;

verificato altresì che il succitato art. 8 della L.R. 23/2011, al comma 9, stabilisce che per il funzionamento del Consiglio Locale gli Enti locali concludono un accordo che ne disciplini le modalità di partecipazione, l’organizzazione e l’eventuale costituzione di un ufficio di presidenza con la previsione dei compiti ad esso assegnati;

ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dal surrichiamato art. 8 – comma 7 - della L.R. 23/2011, provvedendo all’approvazione dell’accordo per il Consiglio Locale di Piacenza, come da documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

richiamata la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 80 del 30.01.2012 ad oggetto “Schema di statuto dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti”;

precisato che, nelle more della nomina degli organi dell’Agenzia le relative funzioni sono svolte dal Direttore generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, dr. Giuseppe Bortone, nominato, ai sensi dell’art. 19 commi 3 e 4 della L.R. 23/2011, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 251 del 30 dicembre 2011, incaricato di attivare l’ente e liquidare le preesistenti forme di cooperazione di cui all’art. 30 L.R. n. 10/2008;

richiamata la determinazione n. 4 dell’1.02.2012 dell’incaricato dell’attivazione di Atersir – Dott. Giuseppe Bortone – ad oggetto “Prime disposizioni organizzative per la fase di avvio dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti” con la quale, tra l’altro, è stata attribuito, sino alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio d’Ambito di assunzione del Direttore, l’incarico dirigenziale di “responsabile della gestione amministrativo-contabile” alla Dott.ssa Alessandra Neri;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell’entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell’art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dalla Dott.ssa Alessandra Neri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti e per i testi integrali degli interventi si rimanda alla registrazione che viene acquisita, anch'essa, agli atti;

a voti favorevoli resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 25 (quote 74,5679), con voti contrari n. 0, astenuti n. 1 (rappresentante del Comune di Ferriere);

DELIBERA

per quanto indicato in premessa di:

1. di approvare l'accordo per il Consiglio Locale di Piacenza, come da documento allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Piacenza

f.to Prof. Massimo Trespidi

Il dirigente incaricato della responsabilità
della gestione amministrativa/contabile

f.to Dott.ssa Alessandra Neri

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Le suesesa deliberazione:

È ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Piacenza, 06 aprile 2012

Il dirigente incaricato della responsabilità
della gestione amministrativa/contabile

f.to Dott.ssa Alessandra Neri

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Piacenza, 06 aprile 2012

Il dirigente incaricato della responsabilità
della gestione amministrativa/contabile

f.to Dott.ssa Alessandra Neri

ATERSIR

**Accordo per il funzionamento del Consiglio locale
di Piacenza.**

Sommario

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo.....	2
Art. 2 – Costituzione e Presidenza del Consiglio	2
Art. 3 – Convocazione del Consiglio	3
Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio	3
Art. 5 – Modalità di votazione	4
Art. 6 – Ufficio di Presidenza	4
Art. 7 – Articolazioni funzionali	5

Art. 1 - Oggetto e finalità dell'Accordo

1. Ai sensi dell'Articolo 8 comma 7 della **LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011 n. 23 "NORME DI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DELL'AMBIENTE "** (in seguito denominata legge) e ai fini dello svolgimento delle competenze ad esso assegnate dal comma 6 del medesimo articolo, il presente Accordo definisce le norme generali di funzionamento del Consiglio Locale di Piacenza.
2. In particolare il presente Regolamento definisce o specifica:
 - a. le norme costitutive del Consiglio;
 - b. le modalità di convocazione;
 - c. le modalità di organizzazione dei lavori;
 - d. le procedure e le modalità di votazione;
 - e. le possibili articolazioni funzionali.

Art. 2 – Costituzione e Presidenza del Consiglio

1. Sono membri del Consiglio, la Provincia di Piacenza ed i Comuni della provincia di Piacenza, rispettivamente rappresentati dal Presidente e dai Sindaci o dagli amministratori locali da loro delegati.
2. I Comuni costituiti in un'Unione ovvero in Comunità montana possono essere rappresentati dal Presidente dell'Unione o della Comunità montana o da un Sindaco delegato il cui voto è determinato con riferimento a tutti i Comuni associati.
3. Il consiglio, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della legge, elegge al proprio interno un coordinatore con il compito di convocare le sedute, presiederle ed assicurare il regolare svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni del coordinatore del Consiglio sono assunte dal soggetto componente l'Ufficio di Presidenza all'uopo designato dal Coordinatore.

4. Un funzionario di ATERSIR incaricato dal Direttore svolge funzioni di segretario del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, le relative funzioni sono assunte da altro collaboratore di ATERSIR all'uopo incaricato.

Art. 3 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio Locale si riunisce su iniziativa del Coordinatore o quando un terzo degli Enti aderenti in ragione delle quote di rappresentatività ne facciano richiesta.
2. Il Coordinatore, sentito l'Ufficio di Presidenza, definisce l'ordine del giorno, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti componenti.
3. Il Consiglio Locale è convocato dal Coordinatore di norma attraverso posta elettronica certificata. E' ammessa la convocazione mediante lettera, fax o altri mezzi elettronici o, in caso di urgenza, mediante telegramma.
4. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a. l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione;
 - b. l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
 - c. eventuali, altre notizie o comunicazioni che il Coordinatore ritenga utile fornire ai componenti per agevolare i lavori del Consiglio;
 - d. l'indicazione di soggetti esterni invitati ai lavori del Consiglio.
5. L'avviso di convocazione deve pervenire agli Enti almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta, termine che può essere ridotto a ventiquattro ore nei suddetti casi di urgenza.
6. La documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno:
 - a. quando è possibile, è trasmessa allegata alla convocazione o per via telematica;
 - b. ovvero, è depositata presso gli uffici almeno quattro giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza fatti salvi eventuali altri termini previsti da speciali procedure.
7. I membri del Consiglio hanno diritto di prendere visione dei documenti d'ufficio richiamati negli schemi di deliberazione.

Art. 4 – Organizzazione dei lavori del Consiglio

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 8 della legge, il Consiglio è validamente costituito in presenza di un numero di membri rappresentanti un terzo degli Enti locali e almeno il 50 per cento delle quote di partecipazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti. La quota di partecipazione della Provincia è pari ad un decimo dei voti complessivamente a disposizione del Consiglio locale. Le quote di partecipazione dei Comuni sono determinate per un decimo in ragione del loro numero e per nove decimi sulla base della popolazione residente in ciascun Comune quale risulta dall'ultimo censimento, calcolate sui nove decimi dei voti complessivamente a disposizione.
2. Entro trenta minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il Coordinatore apre la seduta ed invita il Segretario ad effettuare l'appello nominale.
3. Qualora l'appello, la verifica del numero legale o una qualsiasi votazione facciano constatare la presenza in aula di un numero di componenti inferiore al quorum strutturale necessario

per la validità della seduta, il Coordinatore può disporre la sospensione per un periodo massimo di trenta minuti. Entro tale termine la verifica del numero legale deve essere ripetuta. Qualora il numero legale non venga raggiunto l'adunanza è dichiarata deserta ed il Coordinatore ne dispone l'immediata chiusura.

4. In apertura di seduta, sulla base degli argomenti da trattare, il Coordinatore comunica il contingentamento dei tempi di discussione e, conseguentemente, la durata massima degli interventi.
5. Il Consiglio procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione può essere modificato per decisione del Coordinatore o su richiesta, qualora nessuno si opponga. In caso di opposizioni, l'Assemblea dirime la questione con votazione a maggioranza, senza discussione.
6. Le sedute del Consiglio si svolgono, di norma, in forma pubblica. Chiunque può assistere ai lavori, prendendo posto nella parte della sala riservata al pubblico, senza facoltà di intervento.
7. Il Consiglio è convocato in seduta riservata quando si renda necessario effettuare apprezzamenti o valutazioni sulle caratteristiche o i comportamenti di singole persone, o comunque affrontare argomenti il cui esame pubblico confligga con le norme di legge in materia di tutela della riservatezza.
8. La forma riservata dell'adunanza è disposta dal Coordinatore, che ne dà notizia nell'avviso di convocazione. Nel corso di una seduta pubblica, configurandosi la condizione di cui al comma 9, l'Assemblea può deliberare il passaggio alla seduta riservata.
9. Durante la seduta riservata il pubblico non è ammesso in aula.
10. Delle sedute del Consiglio è redatto sintetico processo verbale a cura del Segretario del Consiglio. Il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario ed inviato, di norma per via telematica, agli Enti convenzionati.

Art.5 – Modalità di votazione

1. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevolmente espressi dai presenti in base alle quote di rappresentatività detenute.
2. L'espressione del voto è effettuata in forma palese.
3. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Coordinatore, assistito dal Segretario. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono stabiliti dal Coordinatore. Il risultato delle votazioni è proclamato dal Coordinatore che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta.

Art. 6 – Ufficio di Presidenza

1. Al fine di coadiuvare il Coordinatore nella programmazione dei lavori del Consiglio e nell'esame preliminare degli argomenti da sottoporre allo stesso è costituito un Ufficio di Presidenza composto, oltre che dal Coordinatore che lo convoca e lo presiede, dal

rappresentante eletto a far parte del Consiglio d'Ambito e da sei componenti effettivi più due supplenti eletti nel proprio interno con un'unica determinazione. La nomina ha durata quinquennale.

2. Qualora un Sindaco o Presidente di Provincia cessi dalla carica si procede a nuova nomina da parte del Consiglio locale. Detta disposizione trova applicazione anche con riferimento agli amministratori delegati ai sensi del comma 1 dell'art. 2.

Art. 7 – Articolazioni funzionali

1. Il Consiglio può articolarsi in:
 - a. commissioni tematiche;
 - b. aree territoriali omogenee.
2. Laddove istituite, le commissioni tematiche hanno carattere istruttorio e svolgono funzioni di supporto rispetto alle attività di indirizzo e di controllo attribuite al consiglio e all'esercizio delle prerogative dei suoi componenti.
3. Compongono le commissioni tematiche membri del Consiglio. Possono partecipare ai loro lavori, in qualità d'invitati, esperti incaricati, dirigenti degli enti convenzionati, ovvero amministratori degli enti aderenti.
4. Le commissioni tematiche hanno, di norma, carattere temporaneo e vengono istituite con deliberazione del Consiglio. Con il provvedimento di istituzione vengono stabiliti:
 - a. gli argomenti di competenza della commissione;
 - b. i suoi componenti;
 - c. la durata;
 - d. le caratteristiche della relazione finale all'Assemblea (per le commissioni temporanee);
 - e. le modalità di funzionamento;
 - f. il coordinatore della commissione.
5. Le aree territoriali omogenee, laddove istituite, sono articolazioni del Consiglio funzionali a garantire il mantenimento di stretti collegamenti con il territorio.
6. Compongono le aree omogenee membri del Consiglio. Possono partecipare ai loro lavori, in qualità d'invitati, esperti incaricati, dirigenti degli enti convenzionati, ovvero amministratori degli enti aderenti.
7. Le aree territoriali omogenee hanno, di norma, carattere stabile e vengono istituite con deliberazione del Consiglio. Con il provvedimento di istituzione vengono definiti:
 - a. i limiti geografico - amministrativi entro i quali opera l'area;
 - b. i suoi componenti;
 - c. le finalità e le modalità di funzionamento;
 - d. l'amministratore coordinatore dell'area.